

Tribunale di Ivrea – Sezione Lavoro
Sentenza pubblicata il 3 settembre 2020

[omissis]

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. S.G. - in possesso del diploma di Laurea in Lingue e Letterature Straniere unitamente a 24 crediti formativi in settori disciplinari inerenti a materi psico-antro-pedagogiche - ha instaurato il presente giudizio lamentando l'illegittimità del D.M. n. 347 del 2017 il quale riserva l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto ai soli docenti muniti dell'abilitazione. A dire della ricorrente, infatti, il possesso congiunto di diploma di laurea e dei 24 CFU dovrebbe essere considerato condizione equipollente all'abilitazione, con ciò legittimando il suo diritto ad essere inserita nella seconda fascia delle graduatorie (in luogo della terza fascia). Il Ministero convenuto non si è costituito in giudizio ed è, pertanto, stato dichiarato contumace. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 15 luglio 2020 mediante lettura del dispositivo riportato in calce. Il giudice ha fissato in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione in ragione del carico dell'ufficio. 2. La domanda è infondata. Secondo i consolidati principi in materia, la cognizione del giudice amministrativo attiene all'atto mentre quella del giudice ordinario è relativa al diritto. Sulla base del petitum sostanziale si determina, pertanto, il riparto di giurisdizione tra giudice civile e giudice amministrativo. Nel caso di specie può affermarsi la giurisdizione del Tribunale ordinario. La ricorrente, infatti, invoca il proprio diritto soggettivo ad essere inserita in seconda fascia, previa disapplicazione del D.M. n. 347 del 2017. Ai fini dell'accoglimento della domanda, però, occorre anche provare la sussistenza del diritto invocato, ovvero l'esistenza di una norma attributiva dello stesso e il verificarsi - nel caso di specie - dei suoi fatti costitutivi. Solo a quel punto il giudice, verificato che l'atto amministrativo si pone in contrasto con il diritto soggettivo del cittadino, provvede a disapplicare l'atto illegittimo attribuendo al ricorrente l'utilità dallo stesso invocata. L'esame del ricorso introduttivo, tuttavia, non consente di evincere quale sia la norma primaria attributiva del diritto della ricorrente ad essere inserita in seconda fascia. Le difese spese, infatti, sono volte a censurare la legittimità dell'atto amministrativo - viziato, in sintesi, da violazione di legge ed eccesso di potere - ma non individuano la base normativa attributiva del diritto invocato. Disapplicato il D.M. n. 347 del 2017, come richiesto dalla ricorrente, non rimarrebbe alcuna altra disposizione regolativa dell'accesso alle graduatorie di circolo e di istituto. Le norme che regolano il conferimento delle supplenze, infatti, sono contenute, per il triennio 2017/2020, nel D.M. n. 374 del 2017, ovvero in quel provvedimento giudicato lesivo del diritto soggettivo della ricorrente ad accedere alla seconda fascia. Prescindendo da questo, dunque, verrebbe meno qualsiasi base normativa fondativa del diritto invocato. Discende da ciò il rigetto del ricorso: disapplicato il decreto ministeriale in questione e in assenza di una diversa disciplina di rango primario attributiva del diritto all'inserimento in seconda fascia, la domanda non può che essere giudicata infondata. 3. Ad ogni modo, se anche volesse prescindere dal profilo sopra evidenziato (e di per sé assorbente), la tesi della ricorrente non appare persuasiva. La stessa, infatti, fonda il proprio diritto ad accedere alle graduatorie di seconda fascia sull'asserita equiparazione a livello normativo tra il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e il possesso congiunto del diploma di laurea e di 24 CFU in materie psico-antro-pedagogiche. Detta tesi, tuttavia, non sembra fondata. In primo luogo, nessuna norma, né di rango primario né di rango secondario, ha disposto espressamente siffatta equiparazione. Nemmeno poi può dirsi che tale equiparazione sia avvenuta implicitamente in forza dell'art. 5 D.Lgs. n. 59 del 2017. Detta norma, a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 145 del 2018, consente la partecipazione al prossimo concorso per l'insegnamento a quanti abbiano il "il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso; b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno

tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche". La disposizione sopra riportata non ha altro fine che non sia quello di determinare i requisiti di accesso alla prossima procedura concorsuale. Le situazioni prese in esame dalle norme poste tra loro in comparazione sono, quindi, diverse e non sovrapponibili. Un conto è il requisito necessario per l'inserimento nelle graduatorie di seconda fascia - ove è richiesta espressamente l'abilitazione - altro è il requisito per l'iscrizione al concorso di accesso ai ruoli della pubblica amministrazione. Ampliare, rispetto al passato, la platea dei partecipanti al concorso per l'insegnamento, infatti, non vuol dire automaticamente privare di ogni rilevanza il requisito dell'abilitazione ai fini del conferimento delle supplenze annuali. Ciò tanto più alla luce della lettura complessiva del D.Lgs. n. 59 del 2017 il quale, nella versione modificata dalla L. n. 145 del 2018, prevede all'articolo 5 che il superamento di tutte le prove concorsuali attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6 costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso. È evidente, dunque, che abilitazione all'insegnamento e possesso di laurea unitamente ai 24 CFU non sono situazioni equiparate dal legislatore: può accedere al concorso anche chi non ha l'abilitazione; ottiene l'abilitazione chi supera le prove concorsuali conseguendo i punteggi minimi previsti. Trattandosi di situazioni diverse e non sovrapponibili non si ravvisa, dunque, alcun contrasto tra la normativa in oggetto e l'art. 3 della Costituzione. Inoltre, non assume valenza decisiva neanche il richiamo al D.M. n. 92 del 2019 il quale ha ammesso alla partecipazione ai corsi specializzati sul sostegno - riservati ai docenti abilitati - tutti i laureati muniti dei 24 CFU. L'art. 3 del citato decreto, infatti, nel fissare i "requisiti di ammissione" per l'accesso alle procedure di specializzazione si limita a richiamare il disposto dell'art. 5 D.Lgs. n. 59 del 2017. Ancora una volta, dunque, la disposizione opera sul versante dei requisiti di ammissione ad una certa procedura senza nulla dire in ordine all'equiparazione tra abilitazione e possesso congiunto di laurea e CFU. Infine, non appare persuasivo nemmeno il richiamo al diritto comunitario. Secondo la ricorrente, poiché l'ordinamento sovranazionale non subordina l'accesso ai concorsi per l'insegnamento al possesso di alcun titolo abilitativo, il previgente sistema di reclutamento dei docenti di ruolo sarebbe illegittimo. Sulla base di tale assunto, si legge l'art. 1, comma 79 della L. n. 107 del 2015 come l'espressione della volontà legislativa di armonizzare il nostro sistema con i principi comunitari, privando di qualsiasi rilevanza l'abilitazione all'insegnamento. Ora, la disposizione invocata prevede che i dirigenti possano "utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell'ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso" al fine di coprire i posti scoperti nell'istituto scolastico. La norma, pertanto, lungi dal confermare la tesi sostenuta in ricorso, sembra porsi in contrasto con la stessa. Il legislatore, infatti, impone ai dirigenti di preferire il docente abilitato a quello munito del solo titolo di studio valido per l'insegnamento. 4. Le considerazioni esposte conducono al rigetto del ricorso. Le spese del giudizio rimangono definitivamente a carico di parte ricorrente dal momento che il Ministero, non costituendosi in giudizio, non ha sopportato spese per la sua difesa.

P.Q.M.

Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione:

- Rigetta il ricorso;
- Dispone che le spese rimangano definitivamente a carico di parte attrice Motivazione entro 60 giorni.

Così deciso in Ivrea, il 15 luglio 2020.

Fonte: <http://pluris-cedam.utetgiuridica.it>